SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. **41.**

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della legge n. 50/1999) . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2001, n. **42.**

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2001, n. **43.**

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato . . . . Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 7 marzo 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni . . . . Pag. 13

DECRETO 7 marzo 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativi all'emissione del 28 febbraio 2001 . . . . Pag. 14

DECRETO 7 marzo 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni . . . . Pag. 14

Ministero della sanità

DECRETO 13 febbraio 2001.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Livostin» . . . . Pag. 15

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hotca Florentina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 16

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dociu Adriana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 16

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Goje Ana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 17

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ciorba Angelica del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 17

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Filimon Daniela Anca del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere . . . . Pag. 18

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 16 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa costruzioni impianti, unità di Scafati. (Decreto n. 29397) . . . . . Pag. 19

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., unità di Pomezia. (Decreto n. 29398) . . . . Pag. 20

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 1, comma 6, lettera *f)*, del decreto-legge n. 346/2000, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, unità di Ottana. (Decreto n. 29399). Pag. 21

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa., unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29400) . . . . Pag. 21

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29401) . . . . Pag. 23

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smim Impianti, unità di Gela. (Decreto n. 29403) . . Pag. 24

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «Agroeuropa» a r.l., in Rosarno . . . . Pag. 24

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «Agrofruit» a r.l., in Rosarno . . . . Pag. 25

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «Agrojonica» a r.l., in Motticella di Bruzzano Zeffirio . . . . Pag. 25

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «Cooperativa sociale Acquarello» a r.l., in Reggio Calabria . . . . . . Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 22 febbraio 2001.

Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera n. 15/00/CIR. (Deliberazione n. 4/01/CIR) . . . . Pag. 26

Agenzia delle entrate

DECRETO 20 febbraio 2001.

Attivazione degli uffici di Bergamo, Asti ed Aosta Pag. 31

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Nomina del commissario del Governo nella regione Veneto . . . . Pag. 32

Nomina del commissario del Governo nella regione Lazio . . . . Pag. 32

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 8 marzo 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 32

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina» . . . . . Pag. 33

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio» . . . . Pag. 33

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Cloruro» . . . Pag. 33

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Tylan G250 Premix». Pag. 34

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rabbit Vax». Pag. 34

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «HG-Olvac». Pag. 34

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «MG-Olvac». Pag. 35

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Caninsulin» . . . . Pag. 35

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pargamma». Pag. 35

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pertus Gamma». Pag. 35

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isi F2 St» Pag. 35

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idropulmina». Pag. 35

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Linfolysin». Pag. 35

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tirotricina Isi». Pag. 35

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Misulban». Pag. 36

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ismipur» Pag. 36

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gastro Pepsin». Pag. 36

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fibronevrina». Pag. 36

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Modifica della forma giuridica della «European Trust - società fiduciaria a r.l.», variata in «European Trust - società fiduciaria per azioni» . . . . Pag. 36

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa che figureranno nell'esposizione «Saiedue - Saloni internazionali dell'architettura d'interni, del recupero, delle tecnologie e finiture per l'edilizia» . . . . Pag. 36

Revoca alla società «Magazzini generali fiduciari di Mantova S.p.a.», in Mantova, dell'autorizzazione a gestire la succursale sita in Carpi . . . . Pag. 36

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro Ciak 90 a r.l.», in Udine . . . . Pag. 36

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.M.Edi.L. cooperativa meccanica edile di lavoro - piccola società cooperativa a r.l.», in Codroipo. . . . Pag. 36

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 37

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 37

Comune di Albenga: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001 . . Pag. 37

Comune di Campertogno: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 37

Comune di Caspoggio: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001 . . Pag. 37

Comune di Castello dell'Acqua: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 38

Comune di Cinisello Balsamo: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 38

Comune di Fornovo San Giovanni: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 38

Comune di Ittireddu: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001 . . Pag. 38

Comune di Magenta: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001 . . Pag. 38

Comune di Maiori: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001 . . Pag. 38

Comune di Paglieta: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001 . . Pag. 39

Comune di Pietravairano: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 39

Comune di Ponte in Valtellina: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 39

Comune di Ponte Lambro: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 39

Comune di Torre Orsaia: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 39

Comune di Turano Lodigiano: Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001. Pag. 39

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso recante revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo del Baianese, società cooperativa a responsabilità limitata, in Baiano. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2001). . . . . Pag. 40

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49/L

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 1° febbraio 2001, n. **44.**

Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche».

01G0092

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. **41.**

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della legge n. 50/1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 1);

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;

Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390;

Vista la legge 1° giugno 1990, n. 134;

Visto l'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Visto l'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, per i beni e le attività culturali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle attribuzioni dell'Amministrazione finanziaria, il procedimento per la concessione di beni immobili demaniali e per la locazione di beni immobili patrimoniali dello Stato, non suscettibili neanche temporaneamente di utilizzazione per uso governativo, in favore dei soggetti individuati dall'articolo 1, commi 1 e 7, e dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, nonché dalle altre disposizioni speciali in materia.

Art. 2.

Competenza alla stipula ed approvazione degli atti di concessione e dei contratti di locazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il direttore del competente ufficio del territorio adotta gli atti e stipula i contratti relativi alle concessioni ed alle locazioni di cui all'articolo 1.

2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono sottoposte all'approvazione del direttore compartimentale che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'approvazione si intende concessa.

3. Fino alla piena operatività del subentro dell'Agenzia del demanio previsto dall'articolo 11, le concessioni e le locazioni in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono comunque deliberate dalla Direzione centrale del demanio nei termini e con gli effetti di cui al comma 2.

Art. 3.

Presentazione delle domande e accertamento preliminare

1. I soggetti interessati al conseguimento della concessione o locazione, presentano al competente Ufficio del territorio una domanda nella quale sono indicati i dati identificativi delll'immobile, l'oggetto delle attività da svolgere, le finalità di utilizzo, nonché gli elementi informativi necessari ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5, comma 1. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuate le ulteriori indicazioni funzionali all'uso di categorie specifiche di beni immobili, nonché le modalità di presentazione delle domande, anche per via telematica.

2. L'Ufficio del territorio verifica preliminarmente che l'immobile, avuto riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche dello stato di conservazione ed alla destinazione urbanistica, non sia in grado di soddisfare, neanche temporaneamente, concrete ed immediate esigenze statali.

3. Nel caso in cui l'immobile sia ubicato nell'area metropolitana di Roma l'Ufficio competente richiede altresì all'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, il preventivo nulla-osta in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione indicata dal richiedente con i piani di programmazione negoziata relativi alla rilocalizzazione degli uffici pubblici. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato.

4. L'Ufficio del territorio comunica nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda, l'esito degli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 e, in caso favorevole, provvede alla comunicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Procedimento

1. Il responsabile del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 5 con riguardo all'ipotesi di domande concorrenti, cura l'istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla luce della normativa vigente e la rilevanza, sotto il profilo dell'interesse pubblico, dell'utilizzo proposto.

2. Per i beni immobili di interesse storico o artistico la concessione è sottoposta alla preventiva autorizzazione del competente soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

3. Il dirigente dell'ufficio competente, su proposta del responsabile del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ove ravvisi la necessità di un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento, o a fini di acquisizione di intese, assensi, nulla-osta o pareri comunque denominati, o su motivata richiesta delle amministrazioni interessate.

4. All'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 3, o dalla ricezione dell'autorizzazione di cui al comma 2, formula all'organo competente ai sensi dell'articolo 2, una proposta motivata corredata dall'indicazione, in caso di esito positivo, della durata della concessione o locazione, degli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso o locato, del canone reputato congruo in rapporto alla rilevanza dell'attività svolta dal richiedente ed all'entità delle opere di manutenzione straordinaria che questi si impegna a eseguire.

5. L'organo competente adotta gli atti di cui all'articolo 2 nel termine di quindici giorni dalla ricezione della relativa proposta.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la domanda si intende non accolta.

Art. 5.

Domande concorrenti

1. Nell'ipotesi di presentazione di più domande di concessione o di locazione relative al medesimo bene, è preferito il richiedente che proponga di avvalersi del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità, ovvero che assicuri un maggiore investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

2. In caso di richiesta di rinnovo è data preferenza, a parità di condizioni sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito e degli investimenti assicurati, alle domande di rinnovo delle concessioni già assentite e delle locazioni già stipulate. A tal fine le domande di rinnovo devono essere presentate sei mesi prima della cessazione del rapporto e corredate dai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6.

Controllo gestionale

1. La documentazione relativa agli atti in ordine ai quali si verificano le ipotesi di conclusione negativa del procedimento viene trasmessa, a cura dell'ufficio competente a deliberare, al servizio preposto al controllo gestionale dell'amministrazione.

Art. 7.

Requisiti della concessione

1. La durata della concessione, di norma, non è superiore a sei anni. Qualora l'amministrazione ne ravvisi, con determinazione motivata, l'opportunità, in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore a sei anni anche nell'ipotesi in cui si imponga al concessionario

l'obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere devono essere ultimate.

2. Il canone annuo è stabilito in misura non superiore al 10 per cento del valore determinato dall'Ufficio del territorio competente sulla base dei valori locativi in comune commercio. Per gli anni successivi al primo l'ammontare del canone è adeguato in proporzione diretta alla variazione accertata dall'ISTAT dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

3. Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

4. La sub-concessione totale o parziale del bene oggetto della concessione comporta la decadenza della concessione stessa.

5. L'amministrazione può procedere, con il rispetto del termine di preavviso pari a sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere governativo, salvo rimborso per le eventuali migliorie previamente concordate ed apportate.

6. Allo scadere della concessione le addizioni e le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dello Stato.

7. A garanzia degli obblighi assunti dal concessionario, è previsto il versamento di cauzione il cui importo non può comunque essere inferiore a due annualità di canone.

8. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono indicate le modalità di pagamento ed approvati schemi di accordi relativi al rapporto di concessione differenziati per categorie o tipologie di immobili.

9. La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa.

Art. 8.

Locazione di beni patrimoniali

1. Il contratto di locazione di beni patrimoniali deve essere redatto in conformità alle seguenti prescrizioni:

a) la durata del contratto non deve eccedere il termine di diciannove anni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 1;

b) il canone è stabilito in misura non superiore al 10 per cento del valore locativo indicato dall'osservatorio del mercato immobiliare;

c) previsione del divieto di sub-locare l'immobile;

d) previsione dell'acquisizione a titolo gratuito delle addizioni e delle migliorie apportate all'immobile alla proprietà dello Stato, allo scadere della locazione;

e) riserva per l'amministrazione del diritto di recesso in caso di sopravvenienze di carattere governativo, da comunicarsi al conduttore con un preavviso non inferiore a sei mesi;

f) versamento di una cauzione pari ad una annualità di canone per i contratti ultranovennali.

2. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nelle misure in cui siano compatibili con la disciplina speciale regolatrice della materia, le vigenti norme di diritto comune.

Art. 9.

Rilevazione dati

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, per consentire la rilevazione del grado di redditività dei beni immobili statali, la direzione centrale del demanio e gli Uffici del territorio provvedono a rilevare, mediante procedure informatiche curate anche in raccordo con l'Osservatorio del mercato immobiliare, le concessioni e le locazioni, rispettivamente assentite o stipulate ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390. A tal fine vanno indicati:

a) il soggetto beneficiario;

b) la natura giuridica, gli identificativi catastali e la consistenza del bene;

c) gli estremi e la durata dell'atto stipulato, nonché gli estremi del decreto di approvazione;

d) l'ammontare del canone annuo determinato sulla base dei valori in comune commercio;

e) la misura del canone applicato;

f) le condizioni contrattuali relative agli oneri posti a carico del beneficiario.

2. L'Ufficio del territorio effettua una verifica periodica, con cadenza almeno triennale, per accertare che l'immobile concesso o locato sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione o locazione e per assicurarsi circa lo stato manutentivo, nonché per indicare le eventuali opere di manutenzione cui l'immobile necessiti con la precisa indicazione del termine entro il quale portarle a compimento.

Art. 10.

Archivio informatizzato e sito informatico

1. L'Amministrazione finanziaria adotta misure organizzative, anche in raccordo con altri organismi competenti, per la costituzione e gestione di un archivio informatizzato sulle locazioni e concessioni in corso di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e sugli immobili da dare in locazione e concessione, coordinando a tal fine anche le forme di utilizzazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, nonché la predisposizione e gestione di un sito informatico per la diffusione di informazioni sui beni immobili disponibili

per l'utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati indicati da specifiche disposizioni legislative. Il responsabile del procedimento verifica che venga assicurato un termine non inferiore a trenta giorni per la pubblicazione nel sito informatico degli elementi informativi sull'immobile disponibile, prima della stipula dell'atto di concessione o del contratto di locazione.

2. Ai fini della formazione dell'elenco dei beni immobili disponibili per concessioni e locazioni, in relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione finanziaria segnala alla competente soprintendenza l'eventuale disponibilità di immobili che presentino particolari caratteristiche d'ordine storico, architettonico, artistico o comunque culturale, per le indicazioni di competenza.

Art. 11.

Agenzia del demanio e rapporti con l'Amministrazione finanziaria

1. L'Agenzia del demanio subentra nei compiti esercitati dall'Amministrazione finanziaria ai sensi del presente regolamento, con le strutture individuate dalle disposizioni sulla relativa organizzazione interna di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la predetta Agenzia può altresì avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Il Ministro delle finanze indica all'Agenzia del demanio, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le priorità ed i criteri generali sull'utilizzazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato per concessioni e locazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, aggiornabili annualmente.

Art. 12.

Disposizioni finali ed abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 11 luglio 1986, n. 390; decreto del Ministro delle finanze in data 25 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987; articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze 7 maggio 1998, n. 195.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 60

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto

della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto coni princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di

legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e l 7 e dal presente articolo.».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998».

— Si trascrive il testo del punto 1), dell'allegato 1, della legge 8 marzo 1990, n. 50:

«1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici legge 11 luglio 1986, n. 390.».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1923, n. 275, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario, reca: «Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 1955, n. 62, reca: «Decentramento di servizi del Ministero delle finanze».

— La legge 11 luglio 1986, n. 390, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1986, n. 170, reca: «Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici».

— La legge 1° giugno 1990, n. 134, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1990, n. 132, reca: «Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario, reca: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

— Si trascrive l'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

«Art. 129 (legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) *(Concessione di strutture appartenenti allo Stato)*. — 1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.

2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390».

— La legge 29 ottobre 1991, n. 358, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1991, n. 264, e successive modificazioni, reca: «Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1992, n. 116, supplemento ordinario, reca: «Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze».

— Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1993, n. 18, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, reca: «Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie».

— Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75:

«Art. 9. — 1. *(Già abrogato)*.

2. *(Omissis)*.

3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonché la causale del versamento e l'anno di riferimento.

5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'art. 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

6. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico.

7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati per un periodo fino a dodici mesi continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di cui all'art. 35, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, resta determinato al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.

8. Alla copertura del minor gettito derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede riducendo di pari importo il capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

9. *(Periodo già soppresso)*. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da ultimo sostituito dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 4, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, e all'art. 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo art. 4, comma 3, della predetta legge, come modificato dall'art. 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.

10. Tra gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).

10-*bis*. Le disposizioni dell'art. 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilità di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritar-

dato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento.

10-*ter*.

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera *b)*, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11-*bis*. La disposizione di cui all'art. 4, lettera *a)*, numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'art. 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

— Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 1995, n. 77 e convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203, reca: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».

— Si trascrive l'art. 12, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 maggio 1995, n. 203:

«Art. 12 *(Promozione del turismo giovanile)*. — 1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390».

— Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 ottobre 1995, n. 232 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 1995, n. 507 (*Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1995, n. 280), reca: «Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».

— Si trascrive l'art. 5, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 novembre 1995, n. 507:

«Art. 5 *(Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa pubblica)*. — 1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) omissis;

b) omissis;

c) nell'art. 2, commi 2 e 6, le parole «decorrenti da esercizi precedenti» sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire 11.010 milioni per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per il 1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 8.010 milioni per l'anno 1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

c-bis) omissis;

c-ter) omissis;

c-quater) omissis.

2. *(Omissis)*.

3. L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille.

4. *(Omissis)*.

5. *(Omissis)*.

6. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto art. 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.

7. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi.

7-*bis*. Il canone determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1996 e viene aumentato di anno in anno in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Il relativo pagamento con l'eventuale aumento deve essere effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di ogni anno. Al compimento dei sei anni il canone sarà rideterminato con le stesse modalità previste nei commi 6 e 7.

7-*ter*. In caso di canoni pregressi in contestazione si procede con perizia giurata da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, il quale determina il canone dovuto con riferimento ai prezzi di mercato praticati nei relativi anni per immobili siti nella stessa località ed aventi caratteristiche analoghe.

8. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni combattentistiche e d'arma e alle associazioni sportive dilettantistiche individuate con decreto del Ministro delle finanze. Le posizioni relative alle annualità anteriori a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto potranno dai medesimi enti essere definite alle condizioni di cui al presente comma a tal fine, gli enti stessi presentano apposita domanda, nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

8-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche al CONI, alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, anche per gli eventi collaterali ad iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed economico.

8-*ter*. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

9. Al comma 1-*bis* dell'art. 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole "28 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995».

10. Il termine per l'applicabilità dell'art. 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è fissato al 1° gennaio 1995. Di conseguenza all'art. 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole "72, commi 2, 3 e 4," sono sostituite dalle seguenti: "72, commi 2 e 4,".».

— La legge 23 dicembre 1998, n. 448, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario, reca: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo».

— Si trascrive l'art. 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

«Art. 32 *(Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province)*. — 1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e

dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrità e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico;

b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa l'autorizzazione;

c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni;

d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni;

f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali e enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili.

2. Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113, supplemento ordinario, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Si trascrive l'art. 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

«Art. 17. — Comma 25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri.

25-*bis*. Le disposizioni della lettera *c)* del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2000, n. 240, reca: «Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico».

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento alla legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 1 e 7, e l'art. 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390:

«Art. 1. — 1.1. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi:

a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834;

b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale;

c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

2. *(Omissis).*

3. *(Omissis).*

4. *(Omissis).*

5. *(Omissis).*

6. *(Omissis).*

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche».

«Art. 2. — 1. *(Omissis).*

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi gli Enti parco nazionali, delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base delle intese di cui all'art. 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le disposizioni del comma 1 dell'art. precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonché le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo.».

Nota all'art. 2:

— Per il riferimento all'art. 1, comma 7, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si trascrive l'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note all'art. 4:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive l'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione precedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza dei servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa formale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)».

Nota all'art. 7:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario, reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato».

— Si trascrive il testo dell'art. 14, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279:

«Art. 14 *(Conto generale del patrimonio)*. — 1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica è introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella «C» allegata al presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono essere apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella.

2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'art. 822 del codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel conto generale del patrimonio dello Stato.

3. Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio è allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonché gli indici di redditività della gestione stessa.

4. Le competenti ragionerie vigilano affinché siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.

5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri interessati, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4».

— Per il riferimento alla legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si trascrive il testo dell'art. 66, comma 3, e dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 66. — 3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi.».

«Art. 65. — 2. L'agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio.».

— Per il riferimento alla legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per il riferimento all'art. 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento alla legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 1. — 1. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi:

a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834;

b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale;

c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonché degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.

3. *(Comma abrogato dal presente regolamento)*.

4. *(Comma abrogato dal presente regolamento)*.

5. *(Comma abrogato dal presente regolamento)*.

6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di sub-concessione o sub-locazione ovvero dal mancato pagamento del canone.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche.

— Il decreto del Ministero delle finanze 7 maggio 1998, n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1998, n. 146, reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni sportive dilettantistiche alle quali si applica la disposizione dell'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, art. 5, comma 8 e 8-*bis*, della legge 29 novembre 1995, n. 507».

01G0090

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2001, n. **42.**

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2001, n. **43.**

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 10 marzo 2001;

Decreta:

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato dal momento della partenza del Capo dello Stato per la missione ufficiale in Uruguay e Argentina, che avverrà nella giornata di sabato 10 marzo 2001, e fino al suo rientro nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 marzo 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 5 marzo 2001 è pari a 54.419 miliardi di lire (pari a 28.105 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 marzo 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 marzo 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il direttore generale: DRAGHI

01A2755

DECRETO 7 marzo 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativi all'emissione del 28 febbraio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 20 febbraio 2001 che ha disposto per il 28 febbraio 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Vista la determinazione del 22 novembre 2000, n. 12780;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 28 febbraio 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2001 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottanquattro giorni è risultato pari a 97,678.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 296.761.417.168 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 agosto 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 97,195.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

p. *Il direttore generale:* CANNATA

01A2756

DECRETO 7 marzo 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

Il DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 5 marzo 2001 è pari a 54.419 miliardi di lire (pari a 28.105 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 marzo 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 marzo 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 marzo 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il direttore generale: DRAGHI

01A2757

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 febbraio 2001.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Livostin».

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 12;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissioni in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata registrata a nome della società Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti, 23 - codice fiscale n. 00962280590, la specialità medicinale «Livostin» forma e confezione: «0,5 mg/ml spray nasale», flacone da 10 ml;

Vista la domanda presentata in data 28 maggio 1999, con la quale la succitata società Janssen Cilag S.p.a. ha chiesto per la confezione di cui trattasi: la qualifica di «prodotto da banco» (OTC) e la modifica della denominazione in «Livocab»;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta del 5-6 settembre 2000;

Vista l'attestazione relativa al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore;

Visto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e le circolari del Ministero della sanità n. 115 del 30 dicembre 1975 e n. 13 del 16 ottobre 1997;

Ritenuto necessario distinguere la confezione della specialità medicinale di cui trattasi che può essere fornita con presentazione di ricetta medica dalla confezione classificata come «medicinale da banco o di automedicazione»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista l'attestazione relativa al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale LIVOSTIN nella forma e confezione: «0,5 mg/ml spray nasale», flacone da 10 ml - AIC n. 027699014, rilasciata alla società Janssen Cilag S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti, 23 - codice fiscale n. 00962280590, sono apportate le seguenti modifiche;

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

Denominazione: in sostituzione della denominazione «Livostin», nella forma e confezione:

«0,5 mg/ml spray nasale», flacone da 10 ml, è ora autorizzata la denominazione «Livocab», nella forma e confezione: «0,5 mg/ml spray nasale», flacone da 10 ml;

Art. 2.

Alla confezione sottoindicata, costituente parte integrante della specialità contraddistinta dal codice AIC n. 027699, è attribuito il seguente codice di identificazione:

«0,5 mg/ml spray nasale», flacone da 10 ml;

AIC n. 035107010 (in base 10), 11HD62 (in base 32);

classe: «C»,

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 027699, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Art. 3.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette, foglio illustrativo e riassunto delle caratteristiche del prodotto conformi ai testi allegati al presente decreto.

Art. 4.

Le confezioni della specialità medicinale di cui all'art. 1, contraddistinte dal numero AIC 027699014, in precedenza attribuito, non possono più essere ven-

dute a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 febbraio 2001

Il dirigente: GUALANO

01A2289

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hotca Florentina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hotca Florentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 2000, presso la scuola statale sanitaria di Satu Mare (Romania) della sig.ra Hotca Florentina nata a Satu Mare (Romania) il giorno 20 settembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hotca Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2227

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dociu Adriana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dociu Adriana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995, presso la scuola post-liceale sanitaria «Victor Babes» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Dociu Adriana nata a Bucarest (Romania) il giorno 24 giugno 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dociu Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2228

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Goje Ana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Goje Ana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1993, presso la scuola post-liceale sanitaria di Satu Mare (Romania) della sig.ra Goje Ana nata a Bixad (Romania) il giorno 25 novembre 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Goje Ana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2229

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ciorba Angelica del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciorba Angelica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1993, presso la scuola post-liceale sanitaria di Satu Mare (Romania) della sig.ra Ciorba Angelica nata a Negresti Oas (Romania) il giorno 18 settembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciorba Angelica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2230

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Filimon Daniela Anca del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Vista la domanda con la quale la sig.ra Filimon Daniela Anca ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998, presso la scuola post-liceale sanitaria «Christiana» di Bacau (Romania) della sig.ra Filimon Daniela Anca nata a Bacau (Romania) il giorno 12 febbraio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Filimon Daniela Anca è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2225

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies,* in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Impresa costruzioni impianti, unità di Scafati. (Decreto n. 29397).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto art. 45, comma 17, lettera *d),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a),* e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato articolo 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 31 marzo 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società I.C.I. Impresa costruzione impianti S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità per il periodo dal 3 aprile 2000 al 2 ottobre 2000;

Vista l'istanza presentata dalla predetta societa I.C.I. Impresa costruzione impianti S.p.a. - codice ISTAT 31.62.2, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 3 aprile 2000 al 2 ottobre 2000;

Vista la nota inviata dall'azienda in data 30 ottobre 2000 nella quale la società richiede l'interruzione del trattamento di cui alla legge n. 176/1998, alla data del 31 agosto 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento per il periodo 3 aprile 2000-31 agosto 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 40 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla I.C.I. Impresa costruzione impianti S.p.a., sede legale in Napoli, unità di Scafati (Salerno) per un numero massimo di 40 unità lavorative, codice ISTAT: 31.62.2 (numero matricola INPS 5113061979), per il periodo dal 3 aprile 2000 al 31 agosto 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 28607 del 24 luglio 2000.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1923

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.T.S., unità di Pomezia. (Decreto n. 29398).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, delle legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 13 gennaio 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società E.T.S. S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità per il periodo 28 dicembre 1999-26 giugno 2000;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società E.T.S. S.r.l. - codice ISTAT 45.34.0, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 28 dicembre 1999 al 26 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 28313 del 23 maggio 2000, con il quale è stato concesso il trattamento invocato in favore di 21 unità per il periodo 28 dicembre 1999-26 giugno 2000 di cui al verbale d'accordo del 13 gennaio 2000;

Visto il verbale, siglato in data 28 giugno 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,tra la società E.T.S. S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stata concordata la proroga del ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 23 dicembre 2000, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, per un numero massimo di lavoratori pari a 25 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società E.T.S. S.r.l. - codice ISTAT 45.34.0, intesa ad ottenere la proroga della concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 27 giugno 2000 al 23 dicembre 2000;

Visto il decreto direttoriale datato 15 novembre 2000 n. 29121, con il quale è stato concesso il predetto trattamento di proroga, in quanto tale, unicamente nei confronti di 21 originari lavoratori occupati presso l'unità di Pomezia (Roma);

Vista la nota inviata dall'azienda in data 14 dicembre 2000 nella quale la società richiede, a seguito del verbale di accordo del 15 novembre 2000, l'interruzione del trattamento di cui alla legge n. 176/1998, alla data del 19 novembre 2000;

Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento sino al 19 novembre 2000, così come richiesto dalla società con la sopracitata nota del 14 dicembre 2000, confermando, comunque, quanto disposto con il citato decreto direttoriale del 15 novembre 2000, circa il numero dei beneficiari;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 21 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla E.T.S. S.r.l., sede legale in Firenze, unità di Pomezia (Roma), codice ISTAT: 45.34.0 (numero matricola INPS 5115455354), per il periodo dal 27 giugno 2000 al 19 novembre 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 29121 del 15 novembre 2000.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1924

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 1, comma 6, lettera *f)*, del decreto-legge n. 346/2000, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, unità di Ottana. (Decreto n. 29399).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale, ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e, comunque, limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto ministeriale n. 28144 del 18 aprile 2000, con il quale è stato autorizzato il trattamento CIGS, per il periodo dal 6 febbraio 2000 al 31 dicembre 2000, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Enichem, unità di Ottana (Nuoro), rientrante nelle previsioni di cui al citato art. 62, comma 1, lettera *f)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *f)*, del decreto-legge 24 novembre 2000 n. 346, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al sopracitato art. 62, comma 1, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore di un numero massimo di centocinquanta lavoratori;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista l'istanza, presentata in data 2 gennaio 2001, dalla società Enichem S.p.a, tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *f)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori dipendenti dal l'unità produttiva di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;

Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *f)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 100 dipendenti dalla società: Enichem S.p.a., sede legale in S. Donato Milanese (Milano), unità in Ottana (Nuoro).

Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20% (art. 1, comma 17 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di lire 4 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1925

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa., unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29400).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, del 10 giugno 2000;

Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 del 3 ottobre 1996;

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazione ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 5 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa., con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 27 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno del lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 16 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1926

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 29401).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, del 10 giugno 2000;

Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 del 3 ottobre 1996;

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver con sede in Milano, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 54 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno del lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 21 gennaio 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1927

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smim Impianti, unità di Gela. (Decreto n. 29403).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Smim Impianti tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 maggio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smim Impianti, con sede in Palermo, unità di Gela (Caltanissetta), per un massimo di 97 unità lavorative per il periodo dal 2 novembre 2000 al 1° maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 2000 con decorrenza 2 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1928

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «Agroeuropa» a r.l., in Rosarno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Agroeuropa» a r.l., con sede in Rosarno, costituita, per rogito notaio dott. Rita Tripodi, in data 22 maggio 1992, repertorio n. 29099, registro società n. 3099, tribunale di Palmi, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

Reggio Calabria, 15 febbraio 2001

Il direttore provinciale: LAGANÀ

01A2267

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «Agrofruit» a r.l., in Rosarno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Agrofruit» a r.l., con sede in Rosarno, costituita, per rogito notaio dott. Giuseppe Pappalardo, in data 8 agosto 1990, repertorio n. 1098, registro società n. 2708, tribunale di Palmi, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

Reggio Calabria, 15 febbraio 2001

Il direttore provinciale: LAGANÀ

01A2268

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «Agrojonica» a r.l., in Motticella di Bruzzano Zeffirio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Agrojonica» a r.l., con sede in Motticella di Bruzzano Zeffirio, costituita, per rogito notaio dott. Adele Penna, in data 28 maggio 1985, repertorio n. 360, registro società n. 1447 tribunale di Locri viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

Reggio Calabria, 15 febbraio 2001

Il direttore provinciale: LAGANÀ

01A2269

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «Cooperativa sociale Acquarello» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Cooperativa sociale Acquarello» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita, per rogito notaio dott. Rosanna Zumbo in data 6 maggio 1997, repertorio n. 3665, registro delle imprese n. 135250, tribunale di Reggio Calabria, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

Reggio Calabria, 15 febbraio 2001

Il direttore provinciale: LAGANÀ

01A2270

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 febbraio 2001.

Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera n. 15/00/CIR. (Deliberazione n. 4/01/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione infrastrutture e reti del 22 febbraio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti e principi (98/C 265/02), pubblicata nella G.U.C.E. del 22 agosto 1998, C 265;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997, recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1997, n. 283, così come modificato dalle proprie delibere n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1999, n. 247 e n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2000, n. 249;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998, recante: «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1998, n. 133;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante: «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 2/00/CIR recante: «Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000, n. 73;

Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa all'accesso disaggregato all'anello locale del 25 maggio 2000, pubblicata nella G.U.C.E. del 29 giugno 2000, L 156/44;

Visto il regolamento 2000/0185 (COD) adottato dal Parlamento e dal Consiglio europeo in tema di unbundling del local loop il 5 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza della corte d'appello di Roma del 16 agosto 2000, adottata ai sensi degli articoli 3 e 33 della legge n. 287/1990, e 700 del codice di procedura civile;

Vista la propria delibera n. 217/00/CONS del 7 aprile 2000, recante: «Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull'applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99»;

Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 2000, n. 184;

Vista la propria delibera n. 15/00/CIR del 21 dicembre 2000 «Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati "Ring" e "Full Business Company"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 2001, n. 17;

Vista la proposta di Telecom Italia del 30 gennaio 2001, pervenuta in Autorità il 31 gennaio 2001 (prot. n. 616/01/RM) e le successive comunicazioni del 21 e 22 febbraio 2001 che modificano ed integrano la proposta stessa;

Vista la nota dell'Autorità del 16 febbraio 2001 (prot. n. 1020/01/RM) in merito alla menzionata proposta di Telecom Italia del 30 gennaio 2001;

Visto il documento presentato congiuntamente dalle società Colt, Infostrada, RSL Com Italia, GlobalOne, KPNQWest, Edisontel e Nodalis in data 9 febbraio 2001;

Visti i documenti inviati dalla società Infostrada S.p.a. in data 19 febbraio 2001;

Visto il documento inviato dalla società Albacom in data 19 febbraio 2001;

Visto il documento inviato dalla società KPNQWest in data 19 febbraio 2001;

Visto il documento inviato dalla società ePlanet in data 19 febbraio 2001;

Visto il documento inviato dalla società Edisontel in data 20 febbraio 2001;

Visto il documento inviato congiuntamente dalle società Adriacom, Cable & Wireless Italia, KPNQwest, Lombardiacom, McLink, Netscalibur, Noicom, Peppercom, Teti, Tibercom in data 21 febbraio 2001;

Vista la propria delibera n. 3/01/CIR «Integrazione dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l'accesso all'offerta wholesale del servizio di canale virtuale permanente», in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato quanto segue:

1. Premessa.

La delibera 15/00/CIR (d'ora in avanti, la delibera) ha stabilito i criteri ed i principi a cui Telecom Italia è tenuta ad attenersi nella definizione di un'offerta per il servizio di canale virtuale permanente (di seguito offerta CVP). La delibera, all'art. 5, comma 4, prevede che l'Autorità valuti la rispondenza dell'offerta wholesale proposta da Telecom Italia ai fini dell'approvazione. Telecom Italia, a seguito dell'approvazione della menzionata offerta wholesale, viene autorizzata alla commercializzazione dell'offerta dei servizi in tecnologia xDSL denominati «Ring» e «Full Business Company», così come ad oggi presentata.

In data 30 gennaio 2001, Telecom Italia ha inviato all'Autorità una proposta di adempimento alla delibera (di seguito, la proposta).

In data 16 febbraio 2001, l'Autorità ha inviato una nota a Telecom Italia che riporta le tematiche per le quali l'Autorità stessa ha riscontrato un non completo allineamento alle disposizioni della delibera.

Telecom Italia, sulla base delle osservazioni dell'Autorità, ha provveduto a modificare ed integrare la proposta, con note del 21 e 22 febbraio 2001.

2. La proposta di Telecom Italia del 30 gennaio 2001.

La formulazione dell'offerta contenuta nella proposta si articolava come segue:

Telecom Italia ha provveduto a modificare la propria offerta retail, (denominata RING), rispetto a quella presentata nel novembre dell'anno precedente, passando da un'offerta di tipo indifferenziato su tutto il territorio nazionale ad un'offerta che distingue tra aree urbane servite da un solo nodo ATM (cosiddette aree mononodo) ed aree urbane con presenza di più nodi ATM (cosiddette aree plurinodo, allo stato Roma e Milano).

TABELLA 1

OFFERTA RING
(15 novembre 2000; relativa ad una capacità di 2 Mbit/s)

Tipo rete	Contributo attivazione	Canone annuo	Prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto
	500.000	2.350.000	12

(Importi espressi in lire)

Le condizioni di offerta di cui alla tabella 1 sono comprensive di modem e connettività urbana.

TABELLA 2

OFFERTA RING
(30 gennaio 2001; relativa ad una capacità di 2 Mbit/s)

Tipo rete	Contributo attivazione	Canone annuo	Prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto
Mononodo	500.000	1.510.000	12
Plurinodo	500.000	2.215.000	12

(Importi espressi in lire)

Le condizioni di offerta di cui alla tabella 2 non comprendono il modem.

Con riferimento al trasporto interurbano tra nodi ATM, l'offerta retail prevede due opzioni:

in modalità dedicata con l'utilizzo di circuiti diretti numerici in base alle vigenti condizioni tecniche ed economiche;

su base consumo, corrispondendo un importo pari a 68 lire per Mbyte trasmesso/ricevuto.

Inoltre, riguardo all'offerta denominata Full Business Company (FBC), la proposta di Telecom Italia del 30 gennaio prevede una riformulazione del servizio, in quanto la parte di connettività dell'offerta FBC coincide con l'offerta RING. I contratti alla clientela indicano separatamente la componente di trasporto (metropolitano ed interurbano) dalle altre componenti di offerta. L'offerta FBC viene quindi rimodulata, senza la quota mensile «prepagata» e si avvale dell'utilizzo delle componenti dell'offerta RING e della connettività interurbana per la componente di trasporto; a questi elementi si aggiunge il prezzo relativo alle componenti informatiche ed applicative. Tutti gli elementi possono desumersi in maniera distinta nell'offerta commerciale di Telecom Italia.

L'offerta wholesale di Telecom Italia del 30 gennaio 2001, relativa al servizio CVP, riproduce l'articolazione dell'equivalente offerta retail:

TABELLA 3

OFFERTA CVP
(30 gennaio 2001; relativa ad una capacità di 2 Mbit/s)

Tipo rete	Contributo attivazione	Canone annuo	Prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto
Mononodo	350.000	1.057.000	8,4
Plurinodo	350.000	1.551.000	8,4

(Importi espressi in lire)

Le condizioni economiche relative alle velocità superiori a 2 Mbit/s, ove tecnicamente disponibili, si desumono dai prezzi riportati nelle precedenti tabelle 2 e 3, moltiplicando per i fattori definiti dalla seguente tabella 4:

TABELLA 4

FATTORI MOLTIPLICATIVI
DA APPLICARE ALLE TABELLE 2 E 3

Velocità Mbit/s	Contributo attivazione	Canone annuo	Prezzo per Mbyte trasmesso/ricevuto
8	4	3,83	1
34	6	10,21	0,42
155	10	12,76	0,42

(Importi espressi in lire)

L'offerta wholesale prevede, inoltre, le condizioni economiche di componenti aggiuntive quali la porta ATM (tabella 5) e il trasporto interurbano tra nodi ATM.

TABELLA 5

PORTA ATM

Velocità Mbit/s	Contributo attivazione	Canone annuo
2	4.000.000	9.600.000
34	7.000.000	36.000.000
155	10.000.000	54.000.000

(Importi espressi in lire)

Con riferimento al trasporto interurbano tra nodi ATM, l'offerta wholesale prevede le seguenti opzioni:

per i circuiti diretti, le condizioni economiche sono quelle contenute nella delibera 711/00/CONS;

in alternativa, gli operatori possono richiedere un trasporto tra nodi ATM appartenenti ad aree metropolitane differenti corrispondendo 61 lire a Mbyte trasmesso/ricevuto, per una fase transitoria di sei mesi;

porta ATM, ove necessaria per la consegna del traffico su rete degli operatori. I prezzi applicati sono quelli esposti nella tabella 5.

3. Modifiche ed integrazioni di Telecom Italia alla proposta, formulate con note del 21 e del 22 febbraio 2001.

Le modifiche ed integrazioni alla proposta di Telecom Italia, prevedono di separare l'offerta del servizio CVP nelle sue parti componenti:

modem;

accesso;

trasporto metropolitano.

Tale formulazione è presente tanto nell'offerta wholesale, quanto in quella retail, così che sia l'operatore sia il cliente finale possono scegliere quali componenti acquistare. La presenza di distinte componenti del servizio consente di superare il problema dell'offerta differenziata per aree geografiche, legando invece il prezzo alle risorse di rete effettivamente richieste. La componente di trasporto metropolitano è, ovviamente, ordinabile unicamente ove presente (ad oggi Roma e Milano) e può essere evitata qualora l'operatore realizzi una propria rete metropolitana.

L'offerta è riarticolata come segue:

TABELLA 6

OFFERTA RING
(21 febbraio 2001; relativa ad una capacità di 2 Mbit/s)

Componenti del servizio	Contributo attivazione	Canone annuo	Prezzo per Mbyte trasmesso/ ricevuto
Accesso (ATM/FR) . .	500.000	1.510.000	12
Trasporto metropolitano	—	705.000	—

(Importi espressi in lire)

Le condizioni di offerta di cui alla tabella 6 non comprendono il modem, che il cliente finale può acquistare separatamente ad un prezzo di L. 690.000, da ripartirsi in 30 mesi, per un valore annuo di L. 276.000.

TABELLA 7

OFFERTA CVP
(21 febbraio 2001; relativa ad una capacità di 2 Mbit/s)

Componenti del servizio	Contributo attivazione	Canone annuo	Prezzo per Mbyte trasmesso/ ricevuto
Accesso (ATM/FR) . .	350.000	1.057.000	8,4
Trasporto metropolitano	—	494.000	—

(Importi espressi in lire)

Le condizioni di offerta di cui alla tabella 7 non comprendono il modem, che l'operatore può acquistare separatamente ad un prezzo di L. 600.000, da ripartirsi in 30 mesi, per un valore annuo di L. 240.000.

I fattori moltiplicativi per le capacità superiori a 2 Mbit/s sono analoghi a quelli contenuti nella proposta del 30 gennaio u.s. (di cui alla tabella 4).

Con riferimento all'offerta di tipo forfettario, Telecom Italia ha proposto un'articolazione in lotti da 10 accessi ciascuno, attestati su uno stesso nodo ATM. Tale offerta assicura un consumo medio per accesso pari a 500 Gbyte/anno. Le condizioni economiche proposte corrispondono ad un servizio caratterizzato da una banda MCR (minimum cell rate) di 256 kbit/s in upstream e 512 kbit/s in downstream. Il PCR (peak cell rate) è pari a 2 Mbit/s in downstream e 512 kbit/s in upstream.

TABELLA 8

CONDIZIONI ECONOMICHE
DELL'OFFERTA WHOLESALE FORFETTARIA
(relativa ad una capacità di 2Mbit/s)

Lire	Contributo attivazione per singolo accesso	Canone annuo per lotto da 10 accessi
Accesso (da sede cliente a nodo ATM)	350.000	40.000.000

(Importi espressi in lire)

La fatturazione del canone per il singolo lotto da 10 accessi, pari a L. 3.333.000/mese decorre dalla comunicazione di disponibilità del lotto richiesto, mentre il contributo di attivazione viene fatturato all'atto dell'effettiva attivazione del singolo accesso.

Con riferimento alle condizioni economiche della porta ATM, viene prevista la possibilità di uno sconto del 10% sul prezzo annuale, nel caso di contratti di durata triennale.

Inoltre, Telecom Italia propone, per un periodo transitorio di sei mesi dalla data di autorizzazione, e solo per operatori che non accedano già alle condizioni agevolate di cui alla delibera n. 711/00/CONS e che acqui-

stino contestualmente il servizio CVP e la porta ATM, una riduzione del 10% sul relativo circuito diretto numerico (CDN), rispetto ai prezzi dell'offerta in vigore. Tale riduzione si applica per i primi sei mesi di vigenza contrattuale.

Con riferimento al trasporto interurbano, viene confermato quanto contenuto nella proposta del 30 gennaio u.s., ovvero un prezzo di 61 lire a Mbyte trasmesso/ricevuto.

Nell'ambito dell'offerta wholesale, in caso di specifica richiesta degli operatori interessati, viene prevista la possibilità di negoziare le condizioni di co-locazione di apparati DSLAM dell'operatore presso le centrali Telecom Italia. L'Azienda si rende, inoltre, disponibile a negoziare le condizioni di fornitura e manutenzione dell'apparato DSLAM, sulla base dei costi effettivamente sostenuti ed in relazione alle disponibilità dei fornitori degli apparati e delle necessità rappresentate dagli operatori. I tempi e le modalità di realizzazione verranno definiti all'atto della contrattualizzazione con l'operatore ed anche sulla base dei risultati dell'analisi di fattibilità tecnica.

4. Le valutazioni dell'Autorità in merito alla proposta di Telecom Italia.

La proposta di Telecom Italia, così come modificata ed integrata con note del 21 e 22 febbraio 2001, evidenzia coerenza con le disposizioni della delibera, anche se permangono taluni aspetti sui quali, valutati ulteriori elementi tecnici ed economici, nonché gli effetti sul mercato della prima applicazione della delibera, l'Autorità si riserva un successivo intervento.

In particolare, l'Autorità avvierà un'indagine finalizzata a valutare la possibilità di prevedere un'offerta wholesale di tipo forfettario anche per il servizio in tecnologia HDSL. In tal senso, entro sessanta giorni, verranno esaminate sia le problematiche relative agli aspetti infrastrutturali e tecnologici, sia il contesto economico e concorrenziale, in particolare al fine di valutare i possibili effetti dell'introduzione di un'offerta forfettaria wholesale HDSL sullo sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi a larga banda e sui mercati contigui (in particolare, le linee affittate).

Inoltre, l'Autorità, preso atto della modalità di formulazione del prezzo wholesale che Telecom Italia propone per alcune componenti opzionali del servizio CVP, si riserva di prevedere un successivo intervento; ciò, in particolare, relativamente alle condizioni economiche dell'offerta wholesale per il servizio di trasporto geografico tra nodi ATM e per il servizio di collegamento tra il nodo dell'operatore e quello di Telecom Italia effettuato tramite CDN. In questo secondo caso, l'analisi confluirà nell'ambito del procedimento istruttorio recentemente avviato e finalizzato a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta wholesale di linee affittate.

Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene che la proposta di Telecom Italia, così come modificata ed integrata, consenta, disaggregando le diverse componenti del servizio CVP, una maggiore concorrenza sia nel mercato del servizio finale, sia nei segmenti di mercato relativi all'accesso ed alla connettività urbana.

Inoltre, considerata l'importanza per lo sviluppo economico del Paese rappresentata dai servizi caratterizzati da un elevato tasso d'innovazione tecnologica e da ritmi di crescita particolarmente sostenuti, l'Autorità ritiene fondamentale garantire il tempestivo sviluppo in condizioni concorrenziali del mercato dei servizi in tecnologia xDSL. In tale ottica, e riservandosi comunque la possibilità di successivi interventi che favoriscano ulteriormente la competizione, l'Autorità ritiene opportuno, in sede di prima applicazione, promuovere tempestivamente l'offerta del servizio CVP da parte di Telecom Italia, al fine di permettere l'avvio immediato delle attività di negoziazione tra le parti.

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È approvata l'offerta del servizio di canale virtuale permanente, presentata da Telecom Italia in data 30 gennaio 2001, così come modificata ed integrata in data 21 e 22 febbraio 2001.

2. Telecom Italia è tenuta a pubblicare tale offerta, comprensiva anche del Service Level Agreement e delle condizioni di provisioning ed assurance, il giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento.

3. A seguito della valutazione effettuata sulla prima fase di effettiva operatività del servizio, l'Autorità si riserva di apportare eventuali modifiche al Service Level Agreement ed alle condizioni di provisioning ed assurance.

4. Tenuto conto dell'effettivo andamento del mercato ed, in particolare, dell'affermazione di un contesto pienamente concorrenziale, l'Autorità si riserva, inoltre, di rivedere le condizioni di offerta del servizio di canale virtuale permanente.

5. Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità ed agli operatori che accedono all'offerta wholesale, entro cinque giorni dalla richiesta, un elenco dettagliato dei nodi ATM presenti nelle aree ove viene reso disponibile il servizio, ivi incluse la copertura geografica delle aree servite da ciascun nodo ATM. Telecom Italia è tenuta a fornire, altresì, gli eventuali aggiornamenti di tale elenco prodotto con un preavviso di due mesi rispetto all'effettiva attivazione del servizio nelle nuove aree.

6. La società Telecom Italia può avviare la commercializzazione dei servizi RING e Full Business Company, secondo le previsioni di cui all'art. 5, comma 4, della delibera 15/00/CIR.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MONACI

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

01A2355

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 20 febbraio 2001.

Attivazione degli uffici di Bergamo, Asti ed Aosta.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Attivazione degli uffici di Bergamo, Asti ed Aosta.*

1.1. È attivato l'ufficio di Bergamo il 27 febbraio 2001, con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella, e sono contestualmente soppressi l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'ufficio del registro di Bergamo. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Bergamo e la locale sezione staccata della direzione regionale continuano ad esercitare la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

1.2. Sono attivati gli uffici di Asti, il 28 febbraio 2001, e di Aosta, il 1° marzo 2001, e sono contestualmente soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, gli uffici del registro e le sezioni staccate delle direzioni regionali operanti nelle medesime località. Alla data di soppressione dei predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti agli uffici di Asti ed Aosta.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Bergamo, Asti ed Aosta. Va precisato che a Bergamo sono previsti due uffici ma, per difficoltà legate al reperimento degli immobili necessari, ne viene provvisoriamente attivato uno solo, con competenza estesa all'intera circoscrizione territoriale.

Gli uffici attivati assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali. Gli uffici delle imposte dirette e del registro, la cui circoscrizione territoriale coincide con quella dei nuovi uffici locali, vengono soppressi. Per quanto riguarda gli uffici IVA e le sezioni staccate delle direzioni regionali, che hanno competenza provinciale, occorre tenere distinta la situazione di Bergamo da quelle di Asti e di Aosta. Nel caso di Bergamo, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, l'ufficio IVA e la sezione staccata della direzione regionale continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Ad Asti e ad Aosta, invece, gli uffici IVA e le sezioni staccate delle direzioni regionali vengono soppressi, in quanto, con l'avvio degli uffici dei capoluoghi, l'attivazione dei nuovi uffici di quelle province è stata completata.

Viene da ultimo stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 (attività, quest'ultima, conclusasi il 31 dicembre 2000). Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazioname l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.

A Bergamo l'esecuzione di tali adempimenti rimane concentrata presso l'ufficio IVA che, come detto, continua provvisoriamente ad operare; ad Asti e ad Aosta, dove gli uffici IVA sono soppressi, i predetti adempimenti vengono invece concentrati presso gli uffici locali dei capoluoghi.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 20 febbraio 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELL'UFFICIO DI BERGAMO

Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Albino, Almè, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Aviatico, Azzano San Paolo, Bagnatica, Barzana, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Berzo San Fermo, Bolgare, Borgo di Terzo, Brumano, Brusaporto, Capizzone, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castelli Calepio, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Comun Nuovo, Corna Imagna, Costa di Mezzate, Costa Valle Imagna, Credaro, Curno, Dalmine, Entratico, Foresto Sparso, Fuipiano Valle Imagna, Gandosso, Gaverina Terme, Gorlago, Gorle, Grassobbio, Grone, Grumello del Monte, Lallio, Levate, Locatello, Luzzana, Montello, Mozzo, Nembro, Orio al Serio, Osio Sopra, Osio Sotto, Paladina, Palazzago, Pedrengo, Ponteranica, Pradalunga, Predore, Ranica, Roncola, Rota d'Imagna, San Paolo d'Argon, Sant'Omobono Imagna, Sarnico, Scanzorosciate, Selvino, Seriate, Sorisole, Stezzano, Strozza, Telgate, Torre Boldone, Torre dè Roveri, Trescore Balneario, Treviolo, Ubiale Clanezzo, Urgnano, Valbrembo, Valsecca, Viadanica, Vigano San Martino, Villa d'Almè, Villa di Serio, Villongo, Zandobbio, Zanica.

01A2315

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Veneto

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2001 - Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 64, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Giuseppe Leuzzi, è stato nominato commissario del Governo nella regione Veneto, a decorrere dal 16 ottobre 2000.

01A2356

Nomina del commissario del Governo nella regione Lazio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2001 - Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 63, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Claudio Gelati, è stato nominato commissario del Governo nella regione Lazio, a decorrere dal 16 ottobre 2000.

01A2357

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 8 marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9312
Yen giapponese	111,38
Corona danese	7,4635
Lira Sterlina	0,63440
Corona svedese	9,0513
Franco svizzero	1,5418
Corona islandese	79,93
Corona norvegese	8,2210
Lev bulgaro	1,9538
Lira cipriota	0,57914
Corona ceca	34,720
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,21
Litas lituano	3,7257
Lat lettone	0,5752
Lira maltese	0,4089
Zloty polacco	3,7012
Leu romeno	25300
Tallero sloveno	215,8215
Corona slovacca	43,770
Lira turca	880000
Dollaro australiano	1,8321
Dollaro canadese	1,4451
Dollaro di Hong Kong	7,2632
Dollaro neozelandese	2,2165
Dollaro di Singapore	1,6365
Won sudcoreano	1186,12
Rand sudafricano	7,2354

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A2792

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlopidina»

Estratto decreto G n. 8 del 13 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica TICLOPIDINA nella forma e confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano, codice fiscale n. 09674060158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla società Farmaceutici Formenti S.p.a., presso lo stabilimento sito in via Di Vittorio, 2 - Origgio (Varese), sia dalla società Special Product's Line S.r.l., presso lo stabilimento sito in via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«250 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 033295015/G (in base 10), 0ZS2P7 (in base 32).

Classe: «A - Nota 9» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, talco, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Ticlopidina» è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardico, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile). In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della «Ticlopidina» dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace. La «Ticlopidina» è inoltre indicata: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extracorporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Periodi di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2331

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio»

Estratto decreto G n. 11 del 13 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione comune GLUCOSIO nella forma e confezione: «50 g/1000 ml soluzione per infusione endovenosa» sacca da 50 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Bieffe Medital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nuova Provinciale - 23034 Grosotto (Sondrio), codice fiscale n. 09887560150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Nuova Provinciale - Grosotto (Sondrio), le operazioni di confezionamento sono alternativamente eseguite anche da:

Bieffe Medital S.A. nello stabilimento sito in Ctra de Biasca s/n, Sabiñanigo (Spagna);

Baxter S.A. nello stabilimento sito in Boulevard Renè De Branquart 80, Lessines (Belgio);

Baxter Healthcare S.A. nello stabilimento sito in Moneen Road, Caslebar (Irlanda).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«50 g/1000 ml soluzione per infusione endovenosa» sacca da 50 ml - A.I.C. n. 032390270/G (in base 10), 0YWH3Y (in base 32).

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 55,0 g;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. [nMol/l ($C_6H_{12}O_6H_2O$) 277,5];

osmolarità teorica: mOsm/l 278 - ph compreso tra 3,5 e 6,5.

Indicazioni terapeutiche: Nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati.

Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Periodi di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2332

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Cloruro»

Estratto decreto G n. 20 del 13 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio il medicinale industriale per uso umano a denominazione comune SODIO CLORURO nella forma e confezione: «9 g/1000 ml soluzione per infusione endovenosa» sacca da 50 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Bieffe Medital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nuova Provinciale - 23034 Grosotto (Sondrio), codice fiscale n. 09887560150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Nuova Provinciale, Grosotto (Sondrio), le operazioni di confezionamento sono alternativamente eseguite anche da:

Bieffe Medital S.A. nello stabilimento sito in Ctra de Biasca s/n, Sabiñanigo (Spagna);

Baxter S.A. nello stabilimento sito in Boulevard Renè De Branquart 80, Lessines (Belgio);

Baxter Healthcare S.A. nello stabilimento sito in Moneen Road, Caslebar (Irlanda).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«9 g/1000 ml soluzione per infusione endovenosa» sacca da 50 ml - A.I.C. n. 030942585/G (in base 10), 0XJ9CT (in base 32).

Classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: sodio cloruro 9,0 g;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. [nEq/l (Na+) 154, (Cl) 154];

osmolarità teorica: mOsm/l 308 - ph compreso tra 4,5 e 7,0.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi e di cloruro di sodio.

Periodi di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2333

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Tylan G250 Premix»

Decreto R. 16 dell'8 febbraio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi NEO TYLAN G250 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly S.p.a., con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze) - Via Gramsci, 733 - codice fiscale n. 004226150488.

Produttore: Eli Lilly & Company Ltd-Speke Operations-Fleming Road-Speke-Liverpool L24 9LN (UK) - SPF Servizi produzione Filozoo S.p.a. - Viale del Commercio, 28/30 - Carpi (Modena).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102890011.

Composizione:

principi attivi: tilosina (come fosfato) g 250;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli e suini.

Indicazioni terapeutiche: indicato per il controllo e il trattamento della malattia cronica repiratoria nei polli e per il controllo e il trattamento delle forme enteriche (ileite) e polmonari (polmonite enzootica) sostenute da germi sensibili alla tilosina nei suini.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2319

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rabbit Vax»

Decreto R. 17 dell'8 febbraio 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario RABBIT VAX vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro le infezioni respiratorie dei conigli sostenute da pasteurella multocida e bordetella bronchiseptica.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nella propria officina di produzione sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 50 ml (100 dosi) - A.I.C. n. 101096016.

Composizione: ogni dose di vaccino (0,5 ml) contiene:

principi attivi: pasteurella multocida, sierotipo A, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 5 x 10^9 UFC, pasteurella multocida, sierotipo D, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore 5 x 10^9 UFC, bordetella bronchiseptica con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10 x 10^9 UFC;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: conigli da carne e da riproduzione.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale delle infezioni respiratorie sostenute da pasteurella multocida, sierotipi A e D, e bordetella bronchiseptica.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A2318

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «HG-Olvac»

Decreto R. 18 dell'8 febbraio 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale ad azione immunologica HG-OLVAC.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Maclodio (Brescia), via Molini Emili, 2.

Confezioni autorizzate:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101781019;

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 101781021.

Composizione: ogni dose di prodotto contiene:

principi attivi: virus inattivato della pseudopeste aviare e sospensione inattiva di Haemophilus paragallinarum sierotipi A e C: titolo 6 x 10^9 germi di Haemophilus paragallinarum e 100 DP_{50} di virus della pseudopeste aviare;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: profilassi immunitaria della pseudopeste aviare e della corizza infettiva delle galline ovaiole.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A2317

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «MG-Olvac»

Decreto R. 20 dell'8 febbraio 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale ad azione immunologica MG-OLVAC vaccino inattivato contro la pseudopeste aviare e la micoplasmosi aviare.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Maclodio (Brescia), via Molini Emili, 2.

Confezioni autorizzate:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101794016;

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 101794028.

Composizione:

principi attivi: virus inattivati della pseudopeste aviare e sospensione inattiva di Mycoplasma gallisepticum, titolo non inferiore a 3 x 10^{10} di UFC/dose di Mycoplasma gallisepticum, e non inferiore a 100 DP_{50}/dose di virus della pseudopeste aviare;

eccipienti per dose di vaccino: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: profilassi immunitaria in polli tramite iniezione sottocutanea, della pseudopeste e della micoplasmosi aviare.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A2316

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Caninsulin»

Estratto del decreto n. 19 dell'8 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario CANINSULIN, sospensione acquosa iniettabile per cani e gatti, nelle confezioni: 1 flacone da 2,5 ml+25 siringhe tarate a 40 U.I./ml A.I.C. n. 100123049 e 10 flaconi da 2,5 ml + 100 siringhe tarate a 40 U.I./ml A.I.C. n. 100123037.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. di Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. di Milano, con sede legale in via Brembo, 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Modifiche apportate:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

1 flacone da 2,5 ml+10 siringhe tarate a 40 U.I./ml - A.I.C. n. 100123052;

10 flaconi da 2,5 ml+50 siringhe tarate a 40 U.I./ml - A.I.C. n. 100123064.

Produttore: per le nuove confezioni suddette le operazioni terminali di confezionamento vengono effettuate presso l'officina consortile della Farmaceutici Gellini sita in via Nettunense km 20,300 di Aprilia (Latina).

Regime di dispensazione: la vendita del medicinale per uso veterinario è ora effettuata dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

Per gli stampati delle confezioni in commercio l'adeguamento relativo al regime di dispensazione deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2320

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pargamma»

Con il decreto n. 800.5/R.M.27/D39 del 27 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

PARGAMMA: im flac. 2 ml 16%, 022487 019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farma Biagini S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A2330

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pertus Gamma»

Con il decreto n. 800.5/R.M.27/D40 del 27 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

PERTUS GAMMA: im 1 flac. 2 ml 16%, 022485 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farma Biagini S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A2329

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isi F2 St»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D41 del 27 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

ISI F2 ST: 100 compresse rivestite, 026361 016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A2328

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idropulmina»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D42 del 27 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

IDROPULMINA:

AD 6 supposte, 010081 103;

BB 10 supposte, 010081 115.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A2327

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Linfolysin»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D43 del 27 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

LINFOLYSIN: 50 confetti 2 mg, 012821 017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A2326

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tirotricina Isi»

Con il decreto n. 800.5/R.M.142/D44 del 27 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

TIROTRICINA ISI: 10 ovuli vaginali, 004031 011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A2325

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Misulban»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 142/D45 del 27 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

MISULBAN: 30 confetti 2 mg - 010284 014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano (I.S.I.) S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A2324

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ismipur»

Con il decreto n. 800.5/R.M.318/D46 del 27 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

ISMIPUR: 25 confetti 50 mg - 010030 017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano (I.S.I.) - S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A2323

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gastro Pepsin»

Con il decreto n. 800.5/R.M.318/D47 del 28 febbraio 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

GASTRO PEPSIN: flac. sciroppo g 70 - 009535 028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Ceccarelli e C. dei F.lli Luc.Arn.Corr. Tanganelli (adesso denominata Ceccarelli Farmaceutici S.r.l.) titolare dell'autorizzazione.

01A2322

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fibronevrina»

Con il decreto n. 800.5/R.M.318/D48 del 28 febbraio 2001 di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

FIBRONEVRINA: im 5 fiale liof+5 fiale - 019923 010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta A. Ceccarelli e C. dei F.lli Luc.Arn.Corr. Tanganelli (adesso denominata Ceccarelli farmaceutici S.r.l.) titolare dell'autorizzazione.

01A2321

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modifica della forma giuridica della «European Trust - società fiduciaria a r.l.», variata in «European Trust - società fiduciaria per azioni».

Con decreto ministeriale 14 febbraio 2001, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 16 aprile 1987, modificato in data 16 novembre 1998 alla società «European Trust - società fiduciaria a r.l.», con sede legale in Brescia, (numero iscrizione nel registro delle imprese di Brescia 50318/1998 - codice fiscale n. 07575380584) è modificata per quanto riguarda la forma giuridica in «European Trust - società fiduciaria per azioni», in forma abbreviata «European Trust S.p.a.».

01A2271

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa che figureranno nell'esposizione «Saiedue - Saloni internazionali dell'architettura d'interni, del recupero, delle tecnologie e finiture per l'edilizia».

Con decreto ministeriale del 21 febbraio 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Saiedue - Saloni internazionali dell'architettura d'interni, del recupero, delle tecnologie e finiture per l'edilizia» che avrà luogo a Bologna dal 21 marzo 2001 al 25 marzo 2001.

01A2371

Revoca alla società «Magazzini generali fiduciari di Mantova S.p.a.», in Mantova, dell'autorizzazione a gestire la succursale sita in Carpi.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 2001, alla società «Magazzini generali fiduciari di Mantova S.p.a.», con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 30 - Mantova, è revocata l'autorizzazione a gestire la succursale sita in Carpi (Modena) via Carlo Marx, 99.

01A2335

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro Ciak 90 a r.l.», in Udine.

Con deliberazione n. 403 del 12 febbraio 2001 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro Ciak 90 a r.l.», in liquidazione, con sede in Udine, costituita addì 11 novembre 1989 per rogito notaio dott. Nicola Chiumarulo di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

01A2232

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.M.Edi.L. cooperativa meccanica edile di lavoro - piccola società cooperativa a r.l.», in Codroipo.

Con deliberazione n. 402 del 12 febbraio 2001 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 codice civile, della cooperativa «Co.M.Edi.L. cooperativa meccanica edile di lavoro - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Codroipo, costituita il 4 dicembre 1998 per rogito notaio dott. Giorgio Maraspin di Codroipo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

01A2236

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1. le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo del marchio di identificazione e, pertanto, trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, sul foglio annunzi legali della provincia di Firenze, della diffida ad ottemperare alle formalità di legge, la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Firenze ha revocato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 251/1999, con determinazione dirigenziale n. 312 del 7 luglio 2000, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari. I punzoni relativi ai marchi d'identificazione annullati non sono stati recuperati avendo avuto esito negativo ogni sollecito e ricerca effettuata.

N. marchio	Impresa	Sede	Numero punzoni non restituiti
834 FI	Seven Up	Scandicci	5
864 FI	Argentoro	Firenze	4
1010 FI	Artificia	Firenze	4
1139 FI	Baldi Roberto	Firenze	2
1239 FI	Laboratorio Design	Firenze	4
1242 FI	De Gabrì	Firenze	4

2. si rende, inoltre, noto che le seguenti imprese hanno depositato denuncia di smarrimento, presentata all'autorità competente, di parte dei punzoni in loro dotazione:

N. marchio	Impresa	Sede	Numero punzoni smarriti
289 FI	Sorelli Mario	Impruneta	9
474 FI	A.L.G.A. S.n.c.	Firenze	1
635 FI	Prima visione gioielli di Piero Agnoletti	Firenze	4
657 FI	L'Asterisco	Firenze	6
699 FI	Silver Styles S.n.c.	Sambuca V.P.	1
755 FI	Argenteria medicea S.r.l.	Firenze	1
1253 FI	Terreni Graziano e Colichini Edo	Empoli	4
1352 FI	Risvegli d'arte	Tavarnelle Val di Pesa	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Firenze.

01A2266

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1. Le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate del registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Treviso, con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 1 del 19 gennaio 2001: numero marchio 105 - TV, W. & R. gioielli, Galleria Avogardo n. 5 - 31021 Mogliano Veneto (Treviso)

n. 17 del 2 febbraio 2001: numero marchio 165 - TV, Riflessi d'oro S.n.c., piazza D'Onè n. 17/5 - 31010 Fonte (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

01A2334

COMUNE DI ALBENGA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Albenga (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione n. 42 del 22 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di aumentare per l'anno 2001 la misura dell'addizionale comunale IRPEF con l'aliquota pari allo 0,40%.

01A2717

COMUNE DI CAMPERTOGNO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Campertogno (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione n. 9 del 25 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare in 0,2 punti percentuali l'aliquota addizionale opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2001.

01A2718

COMUNE DI CASPOGGIO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Caspoggio (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione n. 3 del 23 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire, con decorrenza dal 1º gennaio 2001, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura dello 0,2 punti percentuali.

01A2719

COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Castello dell'Acqua (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione n. 9 del 25 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Ha determinato, per l'anno 2001, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,4%.

01A2720

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Cinisello Balsamo (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione n. 517 del 13 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare nella misura dello 0,20 punti percentuali la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a partire dal 1º gennaio 2001, di conseguenza l'addizionale IRPEF verrà applicata nella misura complessiva dello 0,4 punti percentuali.

01A2721

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Fornovo San Giovanni (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Il comune di Fornovo San Giovanni ha adottato l'addizionale comunale IRPEF nella misura di punti percentuali 0,4.

01A2722

COMUNE DI ITTIREDDU

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Ittireddu (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione n. 97 del 29 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di procedere per l'anno 2001 ad un aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,1%.

Di dare atto che per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è pari allo 0,3%.

01A2723

COMUNE DI MAGENTA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Magenta (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione n. 24 del 25 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001, l'aliquota prevista nei documenti contabili di bilancio per l'esercizio 2001, relativa all'addizionale comunale all'IRPEF, nella percentuale dello 0,5%.

01A2724

COMUNE DI MAIORI

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Maiori (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione n. 306 del 28 novembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire in 0,4 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001.

01A2725

COMUNE DI PAGLIETA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Paglieta (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione n. 113 del 15 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2) di incrementare di 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001, determinata nell'anno 2000 nella misura dello 0,2 con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 28 febbraio 2000, di tal chè complessivamente la misura dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2001 risulta di 0,4 punti percentuali.

01A2726

COMUNE DI PIETRAVAIRANO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Pietravairano (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione n. 142 del 7 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Applicare nell'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,2 per cento.

01A2727

COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Ponte in Valtellina (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione n. 8 del 30 gennaio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

(Omissis), ha istituito per l'anno 2001, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2 per cento.

01A2728

COMUNE DI PONTE LAMBRO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Ponte Lambro (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione n. 23 del 1º febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001, *(omissis)*, l'aliquota dell'addizionale IRPEF, nella misura dello 0,2 punti percentuali.

01A2729

COMUNE DI TORRE ORSAIA

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Torre Orsaia (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione n. 51 del 27 dicembre 2000 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di istituire con decorrenza 1º gennaio 2001 l'addizionale IRPEF comunale, stabilendo in 0,2 punti percentuali la relativa aliquota per l'anno 2001.

01A2730

COMUNE DI TURANO LODIGIANO

Determinazione della aliquota riguardante l'addizionale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Turano Lodigiano (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione n. 24 del 2 febbraio 2001 in materia di determinazione della aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota addizionale comunale IRPEF, nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A2731

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso recante revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca di credito cooperativo del Baianese, società cooperativa a responsabilità limitata, in Baiano. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2001).

L'avviso citato in epigrafe è stato riportato erroneamente sotto il titolo Banca d'Italia anziché sotto il titolo, corretto, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Pertanto alla pag. 4 del sommario e alla pag. 78 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* devono apportarsi le rispettive correzioni nel senso citato.

01A2732

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651057/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77